

REGIONI E PROVINCE AUTONOME CHE PREVEDONO ESENZIONI/RIDUZIONI IRAP A ONLUS, ODV, APS, COOP SOCIALI, ETS

03/01/2026

Negli anni passati molte Regioni/Provincia autonoma avevano approvato norme che esentavano o riducevano l'Irap, solitamente per le Onlus di cui al dlgs 460/97 (ricordiamo che le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 erano e ancora sono Onlus di diritto¹), in alcuni casi prevedendo anche esplicitamente le cooperative sociali e/o le organizzazioni di volontariato (Odv) di cui alla legge 266/91 e/o le associazioni di promozione sociale (Aps) di cui alla legge 383/00.

Con l'entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel novembre 2021, la situazione circa le agevolazioni Irap è diventata molto complessa se non confusa. Infatti, con la iscrizione al Runts le Odv e le Aps hanno perso la qualifica di Onlus, e di conseguenza l'accesso alle agevolazioni, rimaste vigenti invece per le Onlus che non si sono iscritte al Runts. Inoltre, le nuove Odv, Aps e Ets non beneficiano di alcuna agevolazione Irap, a normative regionali invariate. Qui di seguito proviamo a riepilogare le diverse situazioni che si sono create:

1. Laddove le **norme regionali citano solo le Onlus** di cui al dlgs 460/97:
 - a. gli enti rimasti Onlus continuano a godere delle agevolazioni sino a abrogazione della norma citata, che avverrà con l'entrata in vigore del titolo X del dlgs 117/17 (codice Terzo settore - Cts) a seguito della autorizzazione della Commissione Eu;
 - b. invece gli altri enti che erano Onlus e che sono trasmigrati al Runts (Odv di cui alla legge 266/91, Onlus di diritto ai sensi del dlgs 460/97 art 10 comma 8; alcune tipologie di Aps di cui alla legge 383/00 che svolgevano attività rientranti fra quelle previste dall'art 10 comma 1 del dlgs 460/97) rischiano di vedere cessare le agevolazioni (a meno di nuovi interventi normativi): questo perché il dlgs 117/17 ha abrogato la legge 266/91 e legge 383/00;
 - c. circa le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto ai sensi del dlgs 460/77 art 10 comma 8, continuano invece a godere delle agevolazioni previste per le Onlus: questo perché la L 381/91 non è stata abrogata dal Cts, anzi: l'art 40 comma 2 del dlgs 117/17 prevede espressamente che le cooperative sociali e loro consorzio sono disciplinati dalla legge 381/91.
2. Laddove le **norme regionali citano espressamente agevolazioni per le Odv di cui alla legge 266/91 e Aps di cui alla legge 383/00**, con la trasmigrazione e l'abrogazione di quelle norme, tali enti (ora Odv, Aps o Ets ma ai sensi del dlgs 117/17) perdono le agevolazioni (a meno di nuovi interventi normativi).
3. Laddove le **norme citano espressamente le cooperative sociali** di cui alla legge 381/91, tale norma non è stata abrogata dal Cts, pertanto le stesse cooperative sociali continuano a godere delle agevolazioni.

Ricordiamo, infine, che l'art 82 comma 8 del Cts prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, la riduzione o l'esenzione Irap.

In grassetto, nel prospetto più sotto, sono evidenziate le norme approvate ricorrendo a quanto previsto dall'art 82 comma 8 del Cts.

Ad oggi sono solo alcune le regioni che hanno approvato Leggi regionali che esentano/riducono l'Irap per gli Ets:

¹ Vedi A. Fici, "Le cooperative sociali tra Runts e legislazione cooperativa", in "Terzo settore, non profit e cooperative", n. 1/2021, pagg. 58-59

- Valle d'Aosta Legge regionale del 22 dicembre 2021, n. 37 (tutti gli Ets);
- Bolzano - Provincia autonoma della Legge provinciale 04 agosto 2023, n. 18 (tutti gli Ets);
- Lombardia LR 07/08/2023 n. 2 art 20 esentando le Odv iscritte al Runts e con la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 9, art. 5, comma 1, lett. b) esentando gli enti che hanno perso la qualifica di Onlus a seguito della iscrizione al Runts: con Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 20 l'agevolazione è stata estesa per il 2026 e 2027
- Friuli-Venezia Giulia Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (tutti gli Ets);
- Sardegna Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 art 155 prevedendo, l'esenzione, oltre per le onlus, anche per gli enti che hanno visto: a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al codice del Terzo settore (Cts) e della conseguente iscrizione nel Runts; b) migrazione automatica al predetto registro, purché l'Ente possa qualificarsi come ente non commerciale;
- Piemonte Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 art 1 (Prevedendo aliquote diversificate a seconda della tipologia di ente);
- Emilia-Romagna Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17, art. 14 (prevedendo agevolazione solo per Onlus e Odv);
- Puglia, Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37, art. 112 - Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo settore – esenzione Irap per Onlus, Odv, Aps ed enti filantropici non commerciali; cooperative sociali;
- Sicilia, Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, art 81, che prevede la esenzione anche a tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- Basilicata, Legge regionale 07 febbraio 2024, n. 3 – articolo 11, che prevede la riduzione Irap al 3,25% per tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- Lazio Legge regionale del 25 marzo 2024, n. 4 - Art. 4 - (esclusione della addizionale Irap per tutti gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, con entrate inferiori a 1 milione di euro); con Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 sono escluse dalla maggiorazione Irap dello 0,92% gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000. Per le cooperative sociali la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap è determinata nella misura del 0,46%.
- Legge provinciale 05 agosto 2024, n. 9 - Trento - Provincia autonoma Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026. Art 1 – Esenzione IRAP per gli ETS (escluse le imprese sociali in forma societaria);
- Legge regionale 24/12/2024, n. 58 - Toscana - Estensione agli Ets non commerciali della agevolazione già prevista per le imprese sociali.

Più sotto i testi e il prospetto riepilogativo per ogni Regione / Provincia autonoma circa la situazione Irap, pre- e post- migrazione d'ufficio al Runts, per Odv, Aps, cooperative sociali, altri enti rimasti Onlus. (cfr anche <https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/aliquoteirap/sceltaregione.htm>)

Ci si augura una rapida emanazione di norme simili a quella della Regioni Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Bolzano o Valle d'Aosta.

Regione	Situazione degli enti PRIMA della attivazione del RUNTS	Situazione degli enti DOPO la attivazione del RUNTS			Aiuto di Stato
		ODV E APS e ex Onlus ora iscritte al Runts	Coop sociali ora iscritte al Runts	Altri enti rimasti Onlus	
Abruzzo	Esenzione per Onlus Aliquota agevolata per cooperative sociali	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata	Continuano ad essere esenti sino a abrogazione del dlgs 460/97	si
Basilicata	Aliquota agevolata al 2,98% per Onlus e cooperative sociali	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata	Continuano ad essere esenti sino a abrogazione del dlgs 460/97	no
Bolzano	Esenzione totale per Odv, Aps e Onlus	Con legge provinciale 18/23 Esenzione per Ets, comprese le coop sociali, escluse le imprese sociali in forma societaria.		Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	No per le Onlus; Si per Odv e Aps
Calabria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	
Campania	Aliquota agevolata al 4,40% per le Onlus e per le cooperative sociali	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	no
Emilia Romagna	Aliquota agevolata al 3,21% per le Onlus e per le cooperative sociali ; 2,98% per le Ong (L 49/87)	Con la legge regionale 17/13 per le Odv è prevista aliquota agevolata come per le Onlus	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata.	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si

		Per le Aps aliquota ordinaria			
Friuli Venezia Giulia	Esenzione totale per Onlus	Con legge regionale 13/23 sono esenti: gli Ets, comprese le coop sociali e escluse le imprese sociali in forma societaria.	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si	
Lazio	Aliquota ordinaria + addizionale	Con la Legge regionale del 25 marzo 2024, <u>n. 4 - Lazio</u> , Art. 4 - (esclusione della addizionale Irap per tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, con entrate inferiori a 1 milione di euro). Con <u>Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20</u> Sono escluse dalla maggiorazione Irap dello 0,92% gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000. Per le cooperative sociali la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap è determinata nella misura del 0,46%.	Aliquota ordinaria + addizionale		
Liguria	Aliquota agevolata al 3% per Odv e coop sociali tipo a); 2,98% per Aps e coop sociali tipo b);	OdV: la legge regionale 20/2002 disciplinate le OdV di cui alla legge 266/91 e le Aps di cui alla legge 383/00; con la abrogazione di quelle norme ora le OdV e le Aps rischiano di essere assoggettate a	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata.	Aliquota ordinaria	no

		aliquota ordinaria			
Lombardia	Esenzione per Onlus	Con la legge regionale del 07 agosto 2023 n. 2 art 20 sono esentate le Odv iscritte al RuntS e con la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 9, all' art. 5, comma 1, lett. b) esentando gli enti che hanno perso la qualifica di Onlus a seguito della iscrizione al RuntS. Con la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 l'agevolazione è stata estesa per il 2026 e 2027	Le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, continuano a godere della aliquota agevolata, sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	no
Marche	Aliquota agevolata al 3,90% per le Onlus Aliquota agevolata al 2,5% per le coop sociali tipo a); 1,5% per le coop sociali tipo b)	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata.	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si
Molise	Esenzione per Onlus	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali, in quanto onlus di diritto, continuano a godere della aliquota agevolata.	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si
Piemonte	Esenzione totale per Onlus che si occupano di assistenza	Legge regionale 30/11/2023, n. 33 - Art 1 comma 1 a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate		Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X	si

	educativa sociale e sanitaria Aliquota agevolata al 2,9% per le altre Onlus Aliquota agevolata al 3% per i centri di servizio per il volontariato http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2003002.html	all' articolo 5 , comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5 , comma 1, del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo; c) 1,9 per cento per le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5 , comma 1, del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo; d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all' articolo 61 del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.		dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	
Puglia	Esenzione per enti non commerciali e Onlus	Con la legge regionale 37/23 esenzione per le Odv, Aps e enti filantropici rientranti fra gli enti non commerciali	Le coop sociali, in quanto onlus di diritto, continuano a godere della aliquota agevolata, sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	no
Sardegna	Esenzione per Onlus	Esenzione solo se 1) erano in precedenza onlus, oppure	Le cooperative sociali, in quanto onlus di diritto, continuano a	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente	si

		2) sono enti trasmigrati non commerciali	godere della aliquota agevolata, sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	abrogazione del dlgs 460/97	
Sicilia	Esenzione per Onlus e Aps e cooperative sociali	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali continuano a godere della aliquota agevolata	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	no
Toscana	Aliquota agevolata al 2,98% per Onlus, cooperative sociali e imprese sociali (D Lgs 155/2006)	<u>Legge regionale 24/12/2024, n. 58 - Toscana - Estensione agli Ets non commerciali della agevolazione già prevista per le imprese sociali</u>		Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si
Trento	Esenzione per Onlus	<u>Legge provinciale 05/08/2024, n. 9 - Trento -</u> Art 1 – Esenzione Irap per gli Ets (escluse le imprese sociali in forma societaria)	Le coop sociali, in quanto onlus di diritto, continuano a godere della aliquota agevolata, sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si
Umbria	Aliquota agevolata al 2,98% per Onlus e le cooperative sociali	Rischio aliquota ordinaria	Le cooperative sociali limitatamente e alla attività istituzionale esercitata continuano a	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si

			godere della aliquota agevolata		
Valle d'Aosta	Esenzione per le onlus	Con norma del 2021 Esenzione per gli Ets comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società		Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	no
Veneto	Aliquota agevolata per le cooperative sociali: se di tipo a) 3.35% se fatturato > 100.000 euro; 2.35% se inferiore; se di tipo b) esenzione	Odv e Aps, come in precedenza, aliquota ordinaria	Le coop sociali continuano a godere della aliquota agevolata	Esenzione per le Onlus sino all'entrata in vigore del titolo X dlgs 117/2017 e conseguente abrogazione del dlgs 460/97	si

ALLEGATO NORMATIVO

Norme pre-entrata in vigore del Runts (e conseguente trasmigrazione d'ufficio di Odv, Aps e cooperative sociali) e che non contemplano quanto consentito dall'art 82 comma 8 del codice Terzo Settore

- Abruzzo: [legge regionale 6/23 art 16](#)
- Basilicata: [legge provinciale 10/2002 art 29](#)
- Bolzano: [legge provinciale 11/8/1998, n. 9 art. 21-bis, comma 5; L.P. 4.8.2023, n. 18 art. 9](#)
- Calabria: /
- Campania: [legge regionale 30/1/2008, n. 1 art. 75](#), legge regionale 16.1.2014, n. 4
- Emilia-Romagna: [legge regionale 21/12/2001, n. 48 - Art. 7;](#)
- Friuli-Venezia Giulia: [legge regionale 06/08/2015, n. 20 - Art. 15](#)
- Lazio: /
- Liguria: [legge regionale 7.5.2002, n. 20 art. 3, commi 3 e 4](#) e [legge regionale 7/2004 art 2](#)
- Lombardia: [legge regionale 14/07/2003, n. 10 - Lombardia, Art. 77.](#)
- Marche: [legge regionale 19/12/2001, n. 35 - Marche, Art. 1](#)
- Molise: [legge regionale 09/01/2004, n. 1 - Molise, Art. 2](#)
- Piemonte: [legge regionale 05/04/2018, n. 4 - Piemonte, Art. 32.](#)
- Puglia: [legge regionale 29/12/2015, n. 40 - Puglia, Art. 4](#)
- Sardegna: [legge regionale 29/4/2003, n. 3, art. 17, comma 5](#)
- Sicilia: [legge regionale 26/3/2002, n. 2 art. 7, comma 5](#)
- Toscana: [legge regionale 24/12/2013, n. 79 Art. 1](#)
- Trento: [legge provinciale 29/12/2017, n. 18 art. 4, comma 3](#)

- Umbria: [legge regionale 24/12/2007, n. 36 - Umbria, Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13.](#)
- Valle d'Aosta: [legge regionale 26/11/2018, n. 9 - Valle d'Aosta, Art. 7 - Esenzioni per le ONLUS. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.](#)
- Veneto: [legge regionale 21.12.2006, n. 37 art. 5, comma 2](#)

in alcune Regioni, l'esenzione Irap è totale, mentre in altre è parziale.

Norme post-entrata in vigore del Runts e che ricorrono quanto consentito dall'art 82 comma 8 del codice Terzo settore

- [Valle d'Aosta L.R. 22/12/2021, n. 37](#) (tutti gli Ets);
- [Bolzano - Provincia autonoma L.P. 04/08/2023, n. 18](#) (tutti gli Ets);
- 1. [Lombardia LR 07/08/2023 n. 2 art 20](#) esentando le Odv iscritte al Runts e con [LR 29 dicembre 2023 n. 9, all' art. 5, comma 1, lett. b\)](#) esentando gli enti che hanno perso la qualifica di Onlus a seguito della iscrizione al Runts; con [legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20](#) l'agevolazione è stata estesa per il 2026 e 2027;
- [Friuli-Venezia Giulia L.R. 10/08/2023, n. 13](#) (tutti gli Ets);
- [Sardegna LR. 23/10/2023, n. 9 art 155](#) prevedendo, l'esenzione, oltre per le onlus, anche per gli enti che hanno visto: a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al Codice del terzo settore (Cts) e della conseguente iscrizione nel Runts; b) migrazione automatica al predetto registro, purché l'Ente possa qualificarsi come ente non commerciale;
- [Piemonte Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 art 1](#) (Prevedendo aliquote diversificate a seconda della tipologia di ente);
- [Emilia-Romagna legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 - art. 14](#) (prevedendo agevolazione solo per onlus e Odv);
- [Puglia legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 - art. 112](#) - Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore – esenzione Irap per Onlus; Odv, Aps ed enti filantropici non commerciali; cooperative sociali
- [Sicilia, Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. art 81](#), che prevede la esenzione anche a tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- [Basilicata, Legge regionale 07 febbraio 2024, n. 3 – articolo 11](#), che prevede la riduzione Irap al 3,25% per tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- [Lazio Legge regionale del 25 marzo 2024, n. 4 - Art. 4](#) - (esclusione della addizionale Irap per tutti gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, con entrate inferiori a 1 milione di euro);
- [Legge provinciale 05/08/2024, n. 9 - Trento](#) - Provincia autonoma Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026. Art 1 – Esenzione IRAP per gli ETS (escluse le imprese sociali in forma societaria)

Più sotto i testi delle principali norme regionali.

Legge regionale 22/12/2021, n. 37 - Valle d'Aosta

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 30 dicembre 2021, n. 67, edizione straordinaria

Art. 3 Esenzione Irap per il Terzo settore.

In vigore dal 16 novembre 2022

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'[articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017](#), sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile Irap.

1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, il regime di esenzione dal pagamento dell'Irap di cui al comma 1 è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile Irap.

1-ter. Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1](#), comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, alle condizioni ivi previste, agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'[articolo 10](#) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) [3](#).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Legge provinciale 04/08/2023, n. 18 - Bolzano - Provincia autonoma

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 agosto 2023, n. 32, Supplemento n. 3.

Art. 9 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

1. Dopo il comma 5.1 dell'[articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9](#), e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"5.2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell'Irap gli enti del Terzo settore di cui all'[articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), e successive modifiche. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2023, in 40.000,00 euro per l'anno 2024 e in 40.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Legge regionale 10/08/2023, n. 13 - Friuli-Venezia Giulia

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2023, n. 32, S.O. 11 agosto 2023, n. 27.

Art. 11 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.

In vigore dal 12 agosto 2023

(...)

11. All'articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7." sono aggiunte le seguenti:
"Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore).";

(...)

12. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5-ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile Irap.